LEGGE ORGANICA SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 72

Adulterazione o Mescolanza dei generi di monopolio da parte dei rivenditori o trasportatori. Cessione di generi fra rivenditori

I magazzinieri, le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei generi di monopolio, i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterino i generi di monopolio o mescolino le qualita' sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 2000, salve le maggiori pene stabilite dal codice penale.

E' considerata come adulterazione la bagnatura del sale e quella del tabacco che si vende a peso.

I generi adulterati o mescolati sono soggetti a confisca.

I trasportatori inoltre possono essere tenuti al risarcimento del danno.

Con la stessa ammenda sono puniti i rivenditori, che cedano ad altri rivenditori o ne acquistino sali o tabacchi, quando da cio' sia derivato danno all'Amministrazione.

Versione in vigore dal 13 marzo 1929, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 21 gennaio 1929, n. 67
Parte	Terza — Reati e pene
Titolo	I — Contravvenzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1929

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-organica-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-72-adulterazione-o-mescolanza-dei-generi-di-monopolio-da-parte-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it